



Non-Group Key Operating Document

Procedure deliberative per il compimento di operazioni con soggetti collegati – DBMutui SpA

Versione 3.0

Il mancato rispetto della presente Policy costituisce una violazione degli obblighi del Dipendente e può comportare provvedimenti disciplinari che possono giungere fino al licenziamento, in linea con quanto previsto dall'[Integrated Consequence Management Framework \(ICMF\)](#) nonché dalle leggi e dalle normative applicabili.



Indice

1	CONTESTO NORMATIVO.....	3
2	PREMESSA.....	4
2.1	DEFINIZIONI.....	4
2.2	CONTENUTI.....	6
2.3	ITER DI ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE.....	6
3	RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	7
3.1	AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....	7
4	I SOGGETTI COLLEGATI.....	8
4.1	INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	8
4.2	RACCOLTA E MONITORAGGIO DELLE INFORMAZIONI.....	9
4.3	PRESIDI PER IL “PERSONALE PIÙ RILEVANTE”.....	10
5	OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	10
5.1	INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	10
5.2	OPERAZIONI CHE COMPORTANO ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	11
5.3	OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	12
5.4	OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA.....	13
5.5	OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI POSTE IN ESSERE AI SENSI DELL’ART. 136 DEL TUB.....	13
6	REGOLE DELIBERATIVE.....	13
6.1	FASE PRE-DELIBERATIVA.....	13
6.2	ITER DELIBERATIVO.....	14
6.3	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA.....	16
6.4	DELIBERE QUADRO.....	16
7	CASI E FACOLTÀ DI ESENZIONE.....	16
7.1	OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO.....	16
7.2	OPERAZIONI ORDINARIE.....	16



Procedure deliberative per il compimento di operazioni con soggetti collegati

1 Contesto normativo

La Banca d'Italia - con l'aggiornamento n. 9 del 12 dicembre 2011 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - ha introdotto nelle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" il Titolo V, Capitolo 5, intitolato "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati". Con il 33° aggiornamento del 23 giugno 2020 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, nella Parte 3 è stato inserito un nuovo Capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (di seguito anche le "Disposizioni") che riprende quanto inizialmente previsto nella Circolare 263.

Tali Disposizioni, entrate in vigore il 31 dicembre 2012, mirano a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti ed altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti ed azionisti.

A tal fine vengono individuati specifici presidi che comprendono:

- limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati;
- procedure deliberative adeguatamente formalizzate;
- puntuali indicazioni su assetti organizzativi e controlli interni.

L'ambito di applicazione comprende:

- su base individuale, le banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede in uno dei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata:
 - i gruppi bancari;
 - le imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

Le Disposizioni sono entrate in vigore il 31 dicembre 2012, la Deutsche Bank Mutui S.p.A. ha adottato le procedure deliberative il 29 giugno 2012 e le politiche interne il 1° marzo 2013, facendo proprie quelle emanate dalla allora Capogruppo Deutsche Bank S.p.A.. A seguito dell'uscita dal gruppo bancario facente capo alla Deutsche Bank S.p.A., tale documentazione è stata rivista ed aggiornata in data 13 marzo 2018.

Quanto sopra si inserisce inoltre, per alcuni ambiti, in contesti che, con riferimento a quanto applicabile alla Deutsche Bank Mutui, sono già disciplinati da ulteriori disposizioni quali:



Procedure deliberative per il compimento di operazioni con soggetti collegati

- il principio contabile internazionale IAS 24 - “*Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate*” - applicabile alle società quotate e per le imprese bancarie soggette, secondo il D.Lgs. 38/2005, alla redazione del bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS;
- l’art. 136 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico Bancario) che disciplina le obbligazioni di qualsiasi natura e gli atti di compravendita che l’esponente bancario pone in essere direttamente od indirettamente con la banca che amministra, dirige o controlla, prevedendo un particolare regime autorizzativo.

2 Premessa

Le Disposizioni contengono la disciplina delle procedure dirette a preservare l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati.

In linea con quanto richiesto dalle Disposizioni, il presente documento descrive le procedure applicabili da Deutsche Bank Mutui S.p.A. (di seguito la “Banca”) alle operazioni da questa compiute con tali soggetti.

Le presenti procedure e le relative modifiche (di seguito le “Procedure”) sono pubblicate sul sito internet della banca.

2.1 Definizioni

Ai fini delle presenti Procedure, si intendono:

- a. *Parti Correlate*: i soggetti identificati ai sensi del paragrafo 4.1;
- b. *Soggetti Connessi*: i soggetti identificati ai sensi del paragrafo 4.1;
- c. *Soggetti Collegati*: i soggetti identificati ai sensi del paragrafo 4.1;
- d. *Esponenti Aziendali*: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un Intermediario Vigilato. La definizione comprende i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
- e. *Partecipante*: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
- f. *Operazioni con Soggetti Collegati*: le operazioni definite nel paragrafo 5.1;
- g. *Operazioni di Maggiore Rilevanza*: le operazioni definite nel paragrafo 5.3;
- h. *Operazioni di Minore Rilevanza*: le operazioni definite nel paragrafo 5.4;



Procedure deliberative per il compimento di operazioni con soggetti collegati

- i. *Operazioni Ordinarie*: le operazioni definite nel paragrafo 7.2;
- j. *Controllo*: ai sensi dell'art. 23 TUB: i casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: (i) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa¹; (ii) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- k. *Influenza Notevole*: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il Controllo. L'Influenza Notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una Influenza Notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di Influenza Notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di Controllo congiunto; (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “Operazioni di Maggiore Rilevanza” –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L'Influenza Notevole rileva anche quando sia esercitata

¹ Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.



Procedure deliberative per il compimento di operazioni con soggetti collegati

indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a Influenza Notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a Controllo congiunto.

- l. *Stretti Familiari*: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo.
- m. *Intermediari Vigilati*: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane e estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un Patrimonio di Vigilanza individuale superiore al 2% del Patrimonio di Vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza;
- n. *Attività di Rischio*: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni²;
- o. *Fondi propri*: l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR;
- p. *TUB*: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385 e s.m. e i. – Testo Unico Bancario;
- q. *TUF*: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e s.m. e i. – Testo Unico Finanza.

2.2 Contenuti

Le presenti Procedure sono redatte ai sensi delle Disposizioni e identificano:

- i criteri per la rilevazione delle operazioni con soggetti collegati e in particolare quelle da considerare "di maggiore rilevanza";
- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore e minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli amministratori indipendenti;
- i profili che attengono alla definizione di ruoli e compiti;
- i casi di deroga o esenzione.

Vengono inoltre individuati i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

2.3 Iter di elaborazione ed approvazione

Le Procedure sono sottoposte ad un iter specifico di elaborazione ed approvazione a garanzia della validità delle soluzioni prescelte.

² Cfr. La Parte Quattro CRR nonché infra la Sezione II, paragrafo 2.



Procedure deliberative per il compimento di operazioni con soggetti collegati

Nella definizione delle stesse - e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle medesime - le Disposizioni prevedono che debba essere assicurato il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca e degli amministratori indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate. In particolare:

- le procedure sono deliberate dall'organo con funzione di supervisione strategica;
- gli amministratori indipendenti e l'organo con funzione di controllo rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina; i pareri degli amministratori indipendenti e dell'organo di controllo sono vincolanti ai fini della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della presente disciplina.

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni, il Consiglio di Amministrazione di Deutsche Bank Mutui S.p.A. (di seguito anche "DB Mutui" o la "Banca") in data 29 giugno 2012 ha adottato le presenti Procedure, cui ultima revisione in data 16 giugno 2022.

La proposta di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali delle Procedure, anche in considerazione dell'operatività della Banca, sono portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale.

3 Ruoli e responsabilità

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, le Disposizioni attribuiscono un ruolo rilevante agli amministratori indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

3.1 Amministratori Indipendenti

In linea con quanto previsto dalle Disposizioni, all'interno di DB Mutui i compiti attribuiti agli amministratori indipendenti sono svolti dai consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, come previsto dallo Statuto sociale.

Agli Amministratori Indipendenti è attribuito il compito di presidiare le tematiche relative alle Operazioni con Soggetti Collegati, nei limiti del ruolo allo stesso attribuito dalla normativa vigente. In particolare ad essi spetta:



Procedure deliberative per il compimento di operazioni con soggetti collegati

1. il rilascio di un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle presenti Procedure deliberative a conseguire gli obiettivi della disciplina in oggetto, preliminarmente all'approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione, per cui tale parere risulta vincolante;
2. il coinvolgimento nel compimento delle Operazioni con Soggetti Collegati, con particolare attenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, tramite:
 - i. il recepimento e l'analisi di adeguata informativa in fase pre-deliberativa;
 - ii. l'espressione di un parere preventivo e motivato in fase deliberativa.

I pareri rilasciati dagli Amministratori Indipendenti devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Nell'eventualità che uno o entrambi gli Amministratori Indipendenti, nell'ambito di un'Operazione con Soggetti Collegati, si configuri/no quale controparte ovvero Soggetto/i Connesso/i alla controparte, lo/gli stesso/i è/sono tenuto/i a comunicare tempestivamente tale circostanza al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'altro Amministratore Indipendente qualora non coinvolto e ad astenersi dalla formulazione del suddetto parere con riguardo all'operazione in cui è coinvolto. In tal caso il parere preventivo è demandato al solo Collegio Sindacale e all'altro Amministratore Indipendente non coinvolto, in quanto organi con funzione di controllo.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione costituisce il punto di riferimento per il coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti nelle varie fasi del processo, agendo da interfaccia, a tal fine, con le strutture interessate (si veda la sezione 6 relativa alle "Regole deliberative").

4 I Soggetti Collegati

4.1 Individuazione del perimetro dei Soggetti Collegati

La corretta gestione delle Operazioni con i Soggetti Collegati, in termini di individuazione, monitoraggio e procedure autorizzative, si fonda sulla completa individuazione del perimetro dei Soggetti Collegati.

Le Disposizioni definiscono i "Soggetti Collegati" come l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. In particolare, per "Parte Correlata" si intendono i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con le banche e gli Intermediari Vigilati appartenenti al gruppo:

1. l'Esponente Aziendale;
2. il Partecipante;



Procedure deliberative per il compimento di operazioni con soggetti collegati

3. il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza Notevole;

I "Soggetti Connessi" sono costituiti da:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune Controllo con la medesima Parte Correlata;
3. gli Stretti Familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

4.2 Raccolta e monitoraggio delle informazioni

Ai fini della corretta identificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati, le Parti Correlate di Deutsche Bank Mutui S.p.A. sono tenute a fornire prontamente le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione dei soggetti ad essi connessi ed a segnalare con tempestività ogni eventuale successiva variazione.

In tale ambito, gli Esponenti Aziendali forniscono tutte le informazioni che li riguardano mentre, con riferimento alle altre Parti Correlate, le relative informazioni sono raccolte dalle strutture della Banca che intrattengono o sono chiamate ad instaurare la relazione con la singola Parte Correlata; tali informazioni vengono aggiornate con cadenza almeno annuale. Tutte le Parti Correlate, individuate ai sensi delle Disposizioni, sono tenute a comunicare tempestivamente eventuali circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza, tali da comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati.

La Banca provvede, nei limiti dell'ordinaria diligenza, al censimento dei Soggetti Connessi, acquisendo le relative informazioni con il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali interessate a seconda delle diverse tipologie di soggetti. Le informazioni raccolte sono inviate e gestite a livello centrale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione – che viene supportato dal Settore Segreteria Societaria di DB S.p.A. ove del caso - mediante l'alimentazione di un file excel, che, sulla base di fonti informative interne ed esterne, permette di mantenere aggiornato l'elenco dei Soggetti Collegati ai fini di una corretta e tempestiva applicazione delle Disposizioni.



Procedure deliberative per il compimento di operazioni con soggetti collegati

In tale ambito, e con gli strumenti di cui sopra, il compito di individuare e monitorare il perimetro di riferimento e le relazioni tra le proprie controparti, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Parte Correlata o Soggetto Connesso, è attribuito al gestore della posizione di concerto con il Responsabile dell' Uff. Credit Risk Management della Banca, ovvero con la medesima funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi. Tale attività viene svolta sulla base delle informazioni acquisite e trasmesse dalle strutture che gestiscono le relazioni con le controparti nonché per mezzo di quelle ottenute da fonti informative esterne.

4.3 Presidi per il "personale più rilevante"

In aggiunta agli Esponenti Aziendali identificati nell'ambito dei Soggetti Collegati, potenziali rischi di conflitto di interessi si pongono, in linea di principio, con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori. La Banca, avuto riguardo anche al perimetro del c.d. "personale più rilevante" individuato ai sensi delle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" della Banca d'Italia, identifica tali eventuali soggetti, prevedendo l'impegno degli stessi a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto a livelli gerarchici superiori.

5 Operazioni con Soggetti Collegati

5.1 Individuazione delle Operazioni con Soggetti Collegati

Le Disposizioni identificano quale "*Operazione con Soggetti Collegati*" la transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Tra le Operazioni con Soggetti Collegati di DB Mutui, tenuto conto dello stato di *run-off* in cui la stessa versa attualmente, sono incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di raccolta e impiego di risorse;
- altri accordi contrattuali di qualsiasi natura (ad es. accordi di distribuzione, acquisto/vendita di attivi materiali/immateriali, partecipazioni, rami d'azienda, beni e servizi, locazione di immobili).

In linea con le Disposizioni, non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati:



Procedure deliberative per il compimento di operazioni con soggetti collegati

- i) i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- ii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità;
- i) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.

La Banca, avvalendosi delle facoltà stabilite dalla normativa, ha inoltre individuato ulteriori casi di esenzione o deroga, dettagliati nella sezione 7.

5.2 Operazioni che comportano assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati

Le operazioni in oggetto rientrano nella più ampia categoria delle “Operazioni con i Soggetti Collegati” e, in aggiunta ai presidi previsti nelle presenti Procedure, sono oggetto di uno specifico monitoraggio continuativo volto a contenere l’assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati entro i limiti indicati nelle Disposizioni, di seguito riportati:

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,5%	15%
		Altre parti correlate		
		7,5%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Tali limiti, riferiti al Patrimonio di Vigilanza, sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all’intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In particolare, a fronte dell’individuazione di un’Operazione con Soggetti Collegati, la Banca misura l’impatto della prevista operazione ai fini del rispetto dei limiti prudenziali qualora la stessa generi Attività di Rischio.



Procedure deliberative per il compimento di operazioni con soggetti collegati

Qualora per cause indipendenti da volontà della Banca uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, nel caso di superamento del limite individuale, la Banca predispone, entro 45 giorni, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, da trasmettersi alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

5.3 Operazioni di Maggiore Rilevanza

In linea con quanto previsto nelle Disposizioni, nell'ambito di DB Mutui rientrano in questa categoria le Operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto al Patrimonio di Vigilanza è superiore alla soglia del 5%. Non vengono definiti ulteriori indicatori qualitativi o quantitativi per l'individuazione di altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza al di sotto di tale soglia.

Ai fini dell'applicazione della citata percentuale, l'"Indice di rilevanza del controvalore", secondo quanto riportato in allegato alle Disposizioni stesse, è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il Patrimonio di Vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti che comportano l'erogazione di un corrispettivo, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo³. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, è da riferirsi all'"Indice di rilevanza dell'attivo", pari al rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto); ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione⁴.

³ Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

⁴ Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.



Procedure deliberative per il compimento di operazioni con soggetti collegati

Qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute con uno stesso Soggetto Collegato, la Banca, nel caso in cui le stesse siano rilevanti ai sensi delle Disposizioni, cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. Il relativo monitoraggio, ai fini dell'attivazione degli obblighi previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, viene svolto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture (si veda a tal proposito la successiva sezione 6 relativa alle "Regole deliberative") e con il supporto di quest'ultime per la valutazione della cumulabilità delle operazioni in oggetto.

5.4 Operazioni di Minore Rilevanza

Rientrano in tale categoria le operazioni poste in essere con Soggetti Collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza e che superano la soglia di esiguità definita nel successivo paragrafo 7.1.

5.5 Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere ai sensi dell'art. 136 del TUB

L'art. 136 del TUB disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura e gli atti di compravendita che l'esponente bancario pone in essere direttamente od indirettamente con la banca che amministra, dirige o controlla.

Nel caso in cui l'operazione con un Soggetto Collegato rientri anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, occorre osservare scrupolosamente quanto previsto da tale norma, applicando altresì le regole definite nella sezione seguente con riferimento alla fase pre-deliberativa (paragrafo 6.1) e agli obblighi di motivazione in fase di delibera (paragrafo 6.2).

6 Regole deliberative

6.1 Fase pre-deliberativa

Ai fini di una corretta individuazione e gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati, le strutture aziendali di Deutsche Bank Mutui S.p.A. verificano, preventivamente all'effettuazione di un'operazione, se la stessa rientri nei casi di esclusione, di esenzione o di deroga previsti dalle presenti Procedure (si veda la sezione 7) ovvero dalle Disposizioni (si veda il paragrafo 5.1).

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: (1) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; (2) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dalla partecipazione), il valore del numeratore è: (1) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; (2) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.



Procedure deliberative per il compimento di operazioni con soggetti collegati

Qualora l'operazione non rientri nei succitati casi, la struttura ha l'obbligo di accertare se la controparte della Banca è un Soggetto Collegato e, in tal caso, di trasmettere prontamente al Segretario del Consiglio di Amministrazione – supportato dal Settore Segreteria Societaria di Deutsche Bank S.p.A. ove del caso - un'adeguata informativa volta all'avvio delle necessarie procedure deliberative da parte degli organi competenti evidenziando a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le caratteristiche della controparte;
- gli estremi dell'operazione oggetto di delibera, la sua tipologia e le condizioni previste;
- la convenienza per la società dell'operazione in oggetto e il suo impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione riceve dalla struttura che intende porre in essere l'Operazione con Soggetti Collegati l'informativa di cui sopra e ha il compito di trasmetterla con tempestività agli Amministratori Indipendenti affinché gli stessi siano informati, preventivamente alla decisione da parte delle competenti strutture ovvero alla delibera degli organi preposti, sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, in tempo utile perché siano in condizione di esprimersi sull'operazione.

Gli Amministratori Indipendenti rappresentano le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare. Gli Amministratori Indipendenti hanno facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti, a spese della Banca e nei limiti di spesa da questa eventualmente definiti con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, gli Amministratori Indipendenti sono altresì coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati di tali fasi.

Le regole di cui al presente paragrafo si applicano ugualmente alle operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art.136 TUB, a integrazione delle relative procedure. In particolare, il coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti viene assicurato prima della specifica fase deliberativa.

6.2 Iter deliberativo

Gli Amministratori Indipendenti, sulla base delle informazioni ricevute, esprimono un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all'organo competente a



Procedure deliberative per il compimento di operazioni con soggetti collegati

deliberarla. Tale parere è trasmesso per il tramite del Segretario del Consiglio di Amministrazione. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori.

In generale la delibera fornisce adeguata motivazione in merito a:

- i. l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- ii. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico/contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

A tali fini, idonea documentazione è posta a corredo della delibera.

Tali obblighi di motivazione in fase di delibera si applicano ugualmente alle operazioni rilevanti anche ex art.136 TUB, a integrazione delle relative procedure.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ricevono da ciascun organo deliberante una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale non appena deliberate.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza:

- i. la deliberazione è assunta dal Consiglio di Amministrazione, salvo che non sia di competenza dell'Assemblea;
- ii. in caso di parere negativo, o condizionato a rilievi, da parte degli Amministratori Indipendenti, è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale;
- iii. le operazioni compiute sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea.

Nel caso in cui Operazioni con Soggetti Collegati, deliberate in ottemperanza alle procedure di cui sopra, si trovino successivamente nella condizione di dar luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, viene seguito il medesimo iter deliberativo di cui sopra, con l'applicazione del massimo livello autorizzativo previsto in ambito creditizio, salvo che l'operazione non sia di competenza di organi superiori. Al verificarsi di tali situazioni, viene in ogni caso fornita una specifica informativa al Consiglio di Amministrazione in merito alla conclusione e alle eventuali successive fasi di tali operazioni. Con riferimento a questa fattispecie non è possibile utilizzare le esenzioni che si riferiscono all'esiguità ovvero all'ordinarietà delle operazioni (si vedano i paragrafi 7.1 e 7.2).



Procedure deliberative per il compimento di operazioni con soggetti collegati

6.3 Operazioni di competenza dell'assemblea

Qualora la deliberazione di Operazioni con Soggetti Collegati sia di competenza, per legge o per statuto, dell'assemblea, le regole sopra esposte (paragrafi 6.1 e 6.2.) si applicano alla fase della proposta che gli organi competenti presentano all'assemblea.

6.4 Delibere quadro

La Banca può prevedere che categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate (ad es. con predeterminate categorie di Soggetti Collegati o per singolo Soggetto Collegato, con riferimento a specifiche tipologie di operazioni a determinate condizioni) siano assoggettate a delibere quadro, aventi efficacia non superiore ad un anno.

Tali delibere vengono assunte in conformità a quanto previsto nei precedenti paragrafi, riportando quindi tutti i necessari elementi informativi ed adottando le procedure applicabili in considerazione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate. Non vengono invece assoggettate alle procedure in oggetto le singole operazioni che, nel rispetto dei requisiti definiti, siano compiute a valere su di esse.

Il Consiglio di Amministrazione riceve una completa informativa trimestrale sull'attuazione di delibere-quadro.

7 Casi e facoltà di esenzione

7.1 Operazioni di importo esiguo

Le presenti Procedure identificano le operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le Disposizioni relative alle Operazioni con Soggetti Collegati. Il controvalore di tali operazioni, per le banche il cui Patrimonio di Vigilanza, come nel caso della Deutsche Bank Mutui S.p.A., è inferiore a 500 milioni di euro, non deve in ogni caso eccedere il limite di 250.000 euro.

La soglia di esiguità, identificata dalla Deutsche Bank Mutui S.p.A. in osservanza alle vigenti disposizioni, è pari a 250.000 euro.

7.2 Operazioni Ordinarie

Le Disposizioni prevedono la facoltà di disapplicare, in tutto o in parte, le regole deliberative di cui alla sezione 6 nel caso di Operazioni con Soggetti Collegati, di Minore Rilevanza, rientranti



Procedure deliberative per il compimento di operazioni con soggetti collegati

nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- i. riconducibilità all'ordinaria attività;
- ii. oggettività delle condizioni;
- iii. semplicità dello schema economico-contrattuale;
- iv. contenuta rilevanza quantitativa;
- v. tipologia di controparte.

Nell'ambito dell'operatività di Deutsche Bank Mutui S.p.A. che, in ragione dello status di *run-off* in cui la stessa versa attualmente, è limitata alla gestione del portafoglio crediti in essere, si considerano Operazioni Ordinarie, escluse dall'applicazione delle regole descritte alla Sezione 6, quelle relative a rapporti contrattuali afferenti prodotti/servizi della Banca aventi condizioni standardizzate; rispetto a tale ambito fanno quindi eccezione le condizioni contrattuali definite in deroga a tali principi.

Gli elementi comprovanti il carattere di ordinarietà di tali operazioni possono essere riferibili anche a criteri elaborati e opportunamente formalizzati in via preventiva dalla Banca. Sono altresì previsti flussi informativi idonei a consentirne, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio, anche da parte degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.